



ORDINANZA
N. 157 DEL 01-12-2015

Oggetto: Area Pedonale Urbana di Piazza Righi lato Est a Madonna di Campiglio: regolamentazione della circolazione e contestuale revoca delle precedenti Ordinanze nr. 147/2015 e nr. 150/2015, per sopravvenuti problemi di natura tecnica.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA VIABILITA'

Vista la delega del Sindaco di data 18.09.2015 prot. n. 11904 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 12.11.2015 che istituiva un'Area Pedonale Urbana a Madonna di Campiglio in Piazza Righi – lato Est;;
- l'ordinanza n. 147 del 17.11.2015 avente per oggetto: *"Regolamentazione della nuova Area Pedonale Urbana (A.P.U.) di Madonna di Campiglio, piazza Righi lato Est, istituita con Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 12.11.2015"*;
- l'ordinanza n. 150 di data 26.11.2015 avente per oggetto: *"Modifica all'ordinanza n. 147 di data 17.11.2015 riguardante la regolamentazione della nuova Area Pedonale Urbana (A.P.U.) di Madonna di Campiglio, piazza Righi lato Est, istituita con Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 12.11.2015, per deroga ai soli autobus di linea e allo skibus"*.

Considerato che, la società Trentino Trasporti, concessionaria per la Provincia Autonoma di Trento del servizio di trasporto pubblico di linea, ha espresso l'impossibilità di percorrere la rotatoria posta in via Monte Spinale per motivi di carattere tecnico non superabili ed inoltre, l'allungamento del percorso, avrebbe avuto ripercussioni sugli orari di percorrenza, lasciando come unica soluzione possibile, la soppressione di tutte le fermate all'interno del centro abitato di Madonna di Campiglio, comportando un disagio notevole per l'utenza, fra cui i numerosi pendolari che si spostano per motivi di studio e di lavoro;

presa visione del parere del Dirigente del Servizio Trasporti Pubblici della PAT, di data 24.11.2015, che, citando il disposto normativo di cui agli art. 6 e 7 del Codice della Strada: *".....il Comune può ..b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"*, riferisce che è possibile concedere una deroga al solo trasporto pubblico di linea, per comprovate esigenze. Pertanto, le caratteristiche strutturali della rete viaria di Madonna di Campiglio e le altre particolarità tecniche rilevate (fra cui

assenza di itinerari alternativi, dimensioni dei pullman di linea ecc.) risultano conformi a tale scopo;

Considerato altresì che si ritiene di non applicare tale deroga anche agli skibus, come era stato previsto con ordinanza n. 150 dd. 26.11.2015, dal momento che detti mezzi hanno dimensioni tali da permettere un transito agevole lungo i percorsi del centro abitato in modo da servire le aree di sosta e fermata previste, anche perché il servizio skibus istituito dal Comune di Pinzolo è appositamente studiato nei percorsi, affinché non sia necessario il transito dello stesso nell'Area Pedonale Urbana di Piazza Righi;

Visti gli art. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e ss. mm.;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, **la revoca delle ordinanze nr. 147/2015 e 150/2015;**

ORDINA

di regolamentare la circolazione nella nuova Area Pedonale Urbana di piazza Righi lato Est, come di seguito specificato, consentendo il transito attraverso i dissuasori tipo "Pilomat" alle categorie di veicoli autorizzate dal Codice della Strada e richiamate altresì nella Delibera di Giunta n. 160 del 12.11.2015:

- ✓ veicoli a servizio di persone diversamente abili, titolari del contrassegno di cui all'art. 188 D. Lgs 285/92;
- ✓ mezzi in servizio di polizia e soccorso in emergenza o in transito per motivi di servizio (controllo del territorio o altri motivi strettamente connessi con il servizio d'istituto che dovrà comunque svolgersi all'interno dell'area pedonale);
- ✓ mezzi dell'Ufficio Tecnico Comunale di Pinzolo (squadra operai) unicamente per effettuare le manutenzioni all'interno dell'area pedonale, per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle loro mansioni;
- ✓ mezzi dello sgombero neve, in presenza di nevicate, in quanto hanno la necessità di transitare al fine di rimuovere la neve sul fondo stradale;
- ✓ velocipedi e veicoli ad emissioni zero ad essi assimilabili;

ed inoltre, **per le motivazioni di carattere tecnico riportate in premessa**, che si intendono integralmente richiamate:

- ✓ agli autobus in servizio di trasporto pubblico di linea.

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice delle Strada, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Copia della presente sarà inviata:

- Agli Agenti di cui all'art. 12 D.L.vo n. 285/92
- All'Ufficio Tecnico Comunale
- Al Servizio Polizia Locale
- Alle Società fornitrici del servizio pubblico mediante autobus di linea
- Al Comune di Ragoli.

AB/cg

f.to L'ASSESSORE DELEGATO ALLA VIABILITA'
BALLARDINI ALBERT

In pubblicazione all'Albo informatico dal 01-12-2015 per 10 giorni consecutivi

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
FORRER ELIO